

R. G. 531/2020 – 669/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione Seconda Civile

riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di

dott. Guido Santoro - presidente rel. -
dott. Enrico Schiavon - consigliere -
dott. Dario Morsiani - consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella cause civili riunite e rubricata la prima al n. **531/2020** r.g. e promossa da

OMISSIS (C.F. OMISSIS)

in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. OMISSIS

e dell'avv. OMISSIS e con domicilio eletto presso lo studio dei
difensori in OMISSIS , OMISSIS ;

- parte attrice in riassunzione -

contro

COMUNE OMISSIS (C.F. OMISSIS)

in persona del sindaco pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti. OMISSIS

e OMISSIS con domicilio digitale eletto presso le caselle di p.e.c. dei
procuratori;

- parte convenuta in riassunzione -

e, la seconda, contrassegnata dal n. **669/2020**, e promossa da

COMUNE OMISSIS (C.F. OMISSIS)

in persona del sindaco pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti. OMISSIS

e OMISSIS con domicilio digitale eletto presso le caselle di p.e.c. dei
procuratori;

- parte attrice in riassunzione -

contro

OMISSIS (C.F. OMISSIS)

in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. OMISSIS



OMISSIS e dell'avv. OMISSIS e con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in OMISSIS , OMISSIS ;
- parte convenuta in riassunzione -

Avente a oggetto: *Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.) – riassunzione a seguito della cassazione con rinvio della sentenza n. 2236/2015 della Corte d'appello di Venezia.*

Causa riservata in decisione all'udienza del 26/01/2021 sulle seguenti conclusioni delle parti

OMISSIS

- voglia l'On. Giudice adito dichiarare l'inammissibilità, per i motivi illustrati in atti, della riassunzione ex art. 392 c.p.c. promossa da OMISSIS ;

- in ogni caso, voglia l'On. Giudice adito, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti dal Comune OMISSIS :

- in sede rescindente: dichiarare la nullità del "Lodo arbitrale rituale definitivo" del 9-10.7.2012, pronunciato dal Collegio Arbitrale, con sede in Verona, composto dai Sigg.ri OMISSIS (Presidente), OMISSIS e OMISSIS , lodo fatto oggetto della odierna impugnazione;

- in sede rescissoria:

in via preliminare: se ed in quanto riproposta davanti a questo Giudice nella presente sede, dichiararsi l'esorbitanza della domanda ex art. 2041 c.c. svolta da OMISSIS dai limiti della convenzione di arbitrato, con conseguente improponibilità della domanda stessa di fronte al Giudice dell'impugnazione del lodo; nel merito: respingersi tutte le domande svolte, sia nel giudizio arbitrale che in sede di impugnazione, dalla società OMISSIS siccome infondate in fatto e in diritto;

nel merito anche in via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi l'obbligo in capo alla società OMISSIS , in persona del legale rappresentante pro tempore:

- di provvedere all'installazione e gestione degli impianti di salvaguardia e trattamento dei sottoprodotti fino all'esaurimento dell'attività biologica della discarica, assumendone tutti i relativi oneri tecnici, organizzativi e finanziari;
- di eseguire tutte le opere necessarie alla bonifica e alla sistemazione dell'area, sempre con oneri e spese a proprio carico;
- di rilasciare idonea fideiussione a garanzia dei suddetti obblighi ed adempimenti;
- con la condanna della società OMISSIS al pagamento delle spese e delle competenze di funzionamento del Collegio Arbitrale, nonché alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio per cassazione e al presente giudizio.

Parte appellata

I. IN VIA PRINCIPALE: rigettare – in sede rescindente e/o rescissoria – l'impugnazione del Comune avverso il Lodo Parziale e il Lodo.

II. IN VIA SUBORDINATA all'eventuale accoglimento dell'impugnazione del Comune:



accogliere l'impugnazione incidentale del Lodo e - in riforma del Lodo - pronunciare quanto segue:

IN VIA PRINCIPALE:

A. Accertare il diritto di OMISSIS al pagamento dei corrispettivi e/o indennità della prestazione di gestione (nell'attuale fase successiva alla chiusura dei conferimenti) della Discarica, degli impianti di salvaguardia e trattamento dei sottoprodotti (oneri accessori e assicurativi compresi) fino all'esaurimento dell'attività biologica della Discarica.

B. Condannare il Comune: a) a pagare a OMISSIS le indennità e/o i corrispettivi maturati fino al 31.05.2011 - quantificati in € 473.834,95 (IVA inclusa) - per l'esecuzione della prestazione di gestione della Discarica, degli impianti di salvaguardia e trattamento dei sottoprodotti (oneri accessori e assicurativi compresi) fino all'esaurimento dell'attività biologica della Discarica, oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. dalla scadenza (o, in subordine, dalla domanda) al saldo (con riserva di domandare in futuro i corrispettivi maturati dopo il 31.05.2011); b) al risarcimento del danno anche ex art. 1224, comma 2, c.c.

IN VIA SUBORDINATA:

Risolvere (e/o accertare la risoluzione, lo scioglimento e/o l'inefficacia, anche in via di recesso, de) la convenzione-contratto in essere con il Comune ex art. 1467 c.c. pure in applicazione dell'istituto della presupposizione.

III. IN OGNI CASO: vittoria di spese del procedimento e compensi (oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta) di tutti i gradi di giudizio (comprese - anche in via di regresso ex art. 1299 c.c. - le spese e gli onorari per l'opera prestata dagli arbitri, dal segretario del Collegio arbitrale e quelle relative a eventuali consulenze tecniche).

IV. IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede - se necessario ai fini del decidere - di:

- ammettere la seguente prova testimoniale: vero che OMISSIS nel periodo dal 1.10.2010 al 31.5.2011 ha compiuto le attività meglio descritte nei docc. 33-36 e 43-44, che si mostrano al teste, versando le somme indicate nei citati documenti; si indicano come testimoni: OMISSIS

- disporre una consulenza tecnica per accertare e/o quantificare monetariamente i servizi prestati da OMISSIS, l'utilità e l'arricchimento per il Comune derivanti dai servizi resi.

Motivi della decisione

In fatto.-

1. Nella sentenza che ha dato origine alla presente fase di rinvio lo svolgimento del processo sino al giudizio di legittimità è così testualmente riassunto:

"1.- Alla società OMISSIS (d'ora in poi OMISSIS) era stata affidata in concessione la gestione del trattamento dei rifiuti in condizioni di sicurezza ambientale e nel rispetto delle prescrizioni di legge su un sito (l'area della discarica) di proprietà della concessionaria stessa nel territorio del Comune OMISSIS; la OMISSIS aveva assunto gli oneri connessi, ivi compresi quelli legati alla bonifica e al ripristino della funzione originaria del sito e gli oneri di gestione dell'attività post mortem, successiva alla cessazione dei conferimenti di rifiuti, comportante l'attività di smaltimento dei sottoprodotti (biogas e percolato) sino all'esaurimento dell'attività biologica della discarica, con diritto a incassare la tariffa per il conferimento dei rifiuti.



1.1.- In particolare, il Comune OMISSIS, con deliberazione n. 185 dell'8 ottobre 1987, aveva approvato la Convenzione tra lo stesso Comune, la Regione OMISSIS e la OMISSIS, avente ad oggetto la realizzazione e la gestione della discarica controllata di rifiuti solidi urbani ed assimilabili; per portare a conclusione la vita biologica della discarica la suddetta Convenzione era stata modificata con Delib. 20 settembre 1994, n. 112; il Comune ne aveva disposto la chiusura a partire dal 31 luglio 1996; con Delib. 31 gennaio 1997, n. 7 era stata adottata una Convenzione aggiuntiva per la gestione post mortem della discarica da parte della OMISSIS mediante utilizzo delle somme accantonate per la gestione dopo la chiusura della stessa; con provvedimento del 23 maggio 2005 il Comune aveva disposto la revoca della concessione in essere e, con successivo provvedimento del 29 dicembre 2005, aveva disposto la revoca del provvedimento di revoca e dato atto che il rapporto sarebbe proseguito con la OMISSIS; in data 13 ottobre 2010 il Comune aveva diffidato la OMISSIS a garantire l'esaurimento della discarica.

2.- La OMISSIS aveva promosso una procedura arbitrale, con domanda in data 3 marzo 2011, nella quale aveva chiesto (in tal senso precisando le domande nel corso del giudizio arbitrale) che venisse accertato il proprio diritto, quale concessionaria, al pagamento dei corrispettivi della gestione della discarica, degli impianti di salvaguardia e del trattamento dei sottoprodotti nella fase successiva alla chiusura dei conferimenti, fino all'esaurimento dell'attività biologica della discarica stessa; che venisse accertata la liceità e/o legittimità della sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte della concessionaria; che il Comune venisse condannato al pagamento delle indennità e/o dei corrispettivi maturati per le prestazioni eseguite; in via subordinata, che venisse risolta la convenzione-contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, a norma dell'art. 1467 c.c.; che il Comune venisse condannato al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento.

3.- Il Comune OMISSIS, di contro, aveva eccepito la nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle clausole compromissorie e il difetto di giurisdizione del Collegio arbitrale; aveva chiesto, comunque, di rigettare le avverse domande e, in via riconvenzionale, di dichiarare l'obbligo della società di provvedere alla installazione e gestione degli impianti a salvaguardia e al trattamento dei sottoprodotti fino all'esaurimento dell'attività biologica della discarica, nonchè di eseguire le opere di bonifica e sistemazione dell'area, assumendosene gli oneri e rilasciando fideiussione a garanzia.

4.- Con lodo non definitivo del 5-25 agosto 2011, il Collegio arbitrale riteneva che la controversia appartenesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma concludeva per l'arbitrabilità della lite, sul presupposto che fosse applicabile la L. n. 205 del 2000, art. 6, comma 2, - che consentiva la compromettibilità in arbitrato rituale di diritto delle controversie concernenti diritti soggettivi devolute al giudice amministrativo - per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perchè reputava che detta norma avesse natura interpretativa, e non innovativa, e fosse applicabile anche alle clausole compromissorie sottoscritte in epoca anteriore all'entrata in vigore della citata legge. In secondo luogo, perchè riteneva che con il provvedimento del 29 dicembre 2005 (quando la L. n. 205 era già in vigore) il Comune avesse riaffidato alla OMISSIS la concessione già revocata secondo le condizioni in essere, tra le quali rientrava anche la clausola compromissoria.

4.1.- Con lodo definitivo del 16 aprile-3 maggio 2012, il Collegio arbitrale rigettava le domande principali della OMISSIS ed accertava gli obblighi della stessa di attuare le



procedure di salvaguardia ambientale fino all'esaurimento dell'attività biologica della discarica e di assumerne gli oneri; accoglieva la domanda subordinata della società di risoluzione della convenzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, a far data dal 1 agosto 2011.

5.- Entrambi i lodi venivano impugnati, dinanzi alla Corte di appello di Venezia, dal Comune OMISSIS in via principale e dalla OMISSIS in via incidentale condizionata.

5.1.- In merito al lodo non definitivo, il Comune concordava con il Collegio arbitrale sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie in materia di concessione di pubblici servizi, ma riproponeva la tesi della nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole compromissorie per due ordini di ragioni: a) la L. n. 205 del 2000, art. 6 aveva carattere innovativo, non aveva efficacia retroattiva e non era applicabile alla clausola in esame, stipulata antecedentemente all'entrata in vigore di detta legge; b) non era ravvisabile alcuna innovazione della clausola compromissoria in conseguenza dell'adozione del provvedimento di "revoca/ritiro" della precedente revoca della concessione del 29 dicembre 2005, avendo detto provvedimento avuto effetti ex tunc, come dimostrato dal fatto che non si erano resi necessari nuovi atti concessori o convenzionali.

5.1.1.- Il Comune impugnava anche il lodo definitivo per ragioni attinenti al merito della lite, contestando l'accoglimento della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità.

5.2.- La OMISSIS con l'impugnazione incidentale condizionata sosteneva, quanto alla giurisdizione, che il Collegio arbitrale avesse errato nel ritenere che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo, a norma dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c), ("le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi"), dal cui ambito era invece espressamente esclusa, a norma del medesimo art. 133, lett. c) ("...escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi"), avendo ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi. E nella comparsa conclusionale ulteriormente rilevava che si trattasse di controversia relativa alla fase esecutiva di una "concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica", rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario.

5.2.1.- La società formulava anche censure di merito in relazione al lodo definitivo, deducendo omesso esame ed erronea interpretazione delle convenzioni.

6.- La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 29 maggio 2015, ha dichiarato la nullità di entrambi i lodi, avendo ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo e nulla la clausola compromissoria perchè pattuita in relazione a controversie sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario all'epoca della sottoscrizione delle convenzioni, tutte anteriori all'entrata in vigore della L. n. 205 del 2000; ha escluso che la compromettibilità in arbitri potesse desumersi dal provvedimento del 29 dicembre 2005 (di revoca o ritiro della revoca della concessione) che aveva stabilito la prosecuzione del rapporto, senza novare nè sostituire le convenzioni originariamente stipulate tra le parti; ha ritenuto tardivamente dedotta dalla OMISSIS e non provata la qualificazione del rapporto in termini di "concessione di lavori pubblici", in base alla quale la società aveva sostenuto la giurisdizione del giudice ordinario, anzichè di "concessione di pubblico servizio"; sul punto la Corte ha rimarcato che il Collegio arbitrale aveva applicato l'art.



133 c.p.a., lett. c), in tema di concessioni di pubblici servizi, e che su detta qualificazione del rapporto si era formato il giudicato.

7.- Avverso questa sentenza la OMISSIS ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal Comune OMISSIS ”.

2. Le sezioni unite della s.corte, con sentenza OMISSIS , ha accolto il terzo motivo del ricorso, con il quale si sosteneva che la questione di giurisdizione dovesse essere risolta a favore della giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente compromettibilità in arbitrato della controversia, dovendosi valutare il petitum sostanziale (pagamento somme quale compenso per l'attività svolta dal concessionario), atteso che era stato azionato il diritto al compenso per la gestione della discarica nella fase post mortem, e non essendo invece contestati l'esercizio o il mancato esercizio di poteri amministrativi, nel mentre la mancanza di un riconoscimento documentale del credito era questione attinente non alla giurisdizione, ma al merito della controversia.

I giudici di legittimità hanno pertanto disposto la cassazione della sentenza della corte d'appello di Venezia con rinvio della causa avanti la stessa per il giudizio sul merito delle impugnazioni al lodo arbitrale, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

3. Con separati atti hanno riassunto il processo OMISSIS e Comune OMISSIS promuovendo le cause nn. 531/2020 e 669/2020 r.g., successivamente riunite.

4. All'udienza del gennaio 2021 [la cui trattazione è stata disposta ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. H, d.l. 18/2020 (convertito nella legge 27/2020) e d.l. 28/2020, mediante deposito di note scritte], la causa, dimesse dalle parti le conclusioni scritte, come in epigrafe riportate, è stata riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In diritto.-

1. *Ambito di cognizione in sede di giudizio di impugnazione per nullità del lodo (art. 829 c.p.c.).*

Non è inopportuno ricordare, prima di passare alla disamina dei singoli motivi, i limiti propri del giudizio di impugnazione del lodo e inerenti alla natura di critica vincolata dei motivi di impugnazione e al conseguente ambito di cognizione riservato alla corte d'appello nella fase rescindente, come risultano dalle disposizioni normativi e dai consolidati insegnamenti del giudice di legittimità.

1.1 I motivi ammissibili in sede di impugnazione del lodo sono soltanto quelli contemplati dall'art. 829 c.p.c. e per le ragioni ivi precisate.

1.2. In secondo luogo, occorre considerare che la presente impugnazione si basa su di una convenzione di arbitrato risalente ad epoca antecedente al 2-3-2006 (entrata in vigore della novella dell'art. 829 c.p.c. con la quale viene stabilita la possibilità di impugnare il lodo per la violazione di regole di diritto relative al merito della controversia solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge ovvero per



contrarietà all'ordine pubblico), ragione per cui deve ritenersi soggetta alla precedente disciplina, con possibilità pertanto di denunciare anche la violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia (Cass. s.u. 9341/2016).

1.3. Ancora mette conto chiarire quale sia l'ambito di rilevanza del vizio di *contraddittorietà*, come precisato dall'ormai consolidato orientamento del giudice di legittimità: *"in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c., per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale"* (Cass. 11895/2014; Cass. 1285/2016).

1.4. Con riferimento al requisito della *motivazione*, è ricevuto l'insegnamento in forza del quale *"in tema di impugnazione del lodo arbitrato, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata"* (Cass. s.u. 24785/2008) o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione (Cass. 12321/2018).

1.5. Quanto alla *valutazione dei fatti* dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e *delle prove* acquisite nel corso del procedimento va ricordato che essa non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo siccome riservata agli arbitri (Cass. 17097/2013; Cass. 13968/2011; Cass. 20880/2010; Cass. 4397/2006).

1.6. Con specifico riguardo alle prove, la motivazione degli arbitri immune da vizi logici e giuridici sulla inidoneità probatoria di particolari fatti e circostanze per come articolati dal deducente o alla superfluità degli stessi sfugge al controllo del giudice dell'impugnazione per nullità del lodo, trattandosi di un giudizio negozialmente rimesso alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass. 23597/2006; Cass. 4397/2006; Cass. 4078/2003).

1.7. Chiariti i principi generali alla luce dei quali va scrutinata l'impugnazione per nullità del lodo e, preso atto della pronuncia della s.corte con la quale è stata accertata la compromettibilità della controversia in arbitri, può passarsi alla disamina dei singoli motivi formulati in questa sede di riassunzione dalle parti.

Come ricordato, nella presente controversia sono riunite le due cause con le quali le parti hanno, entrambe, riassunto in sede di rinvio il processo, riproponendo l'impugnazione principale (Comune OMISSIS) e quella incidentale condizionata (OMISSIS).

Ragioni di economia processuale oltre che di ordine logico-giuridico rendono opportuno prendere le mosse dalla disamina dell'impugnazione principale formulata dal Comune.



2. Impugnazione principale.

2.1. Va, innanzi tutto, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale sollevata da OMISSIS per averla il Comune invitata a prendere parte a una gara per l'affidamento del servizio di gestione delle attività di gestione *post mortem* della discarica. Tale invito non può in alcun modo ritenersi incompatibile con la volontà di mantenere in vita il rapporto convenzionale risolto dal lodo e rappresentare, perciò, una sorta di accettazione del lodo stesso. E' evidente che il Comune ha dovuto prendere atto degli effetti della pronuncia di risoluzione del rapporto e evitare i pregiudizi e i rischi conseguenti alla mancanza di gestione *post mortem* della discarica, di tal ché si è trovato nella necessità di reperire un altro soggetto che gestisse la discarica. Ciò non vale a escludere che persista l'interesse dell'ente territoriale alla prosecuzione del presente giudizio.

2.2. Il Comune ha formulato cinque motivi di impugnazione avverso il lodo.

Due di essi (il primo e il secondo) sono incentrati sulla denuncia di una "contraddittorietà" delle disposizioni del lodo, mentre con i residui motivi si lamenta la violazione di regole di diritto "su cui si fonda l'istituto della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità", con riferimento alla necessità che il fatto sopravvenuto incida sull'equilibrio economico del contratto (terzo motivo), alla necessità che il fatto produca una eccessiva onerosità (quarto motivo) e, infine, al carattere necessariamente "sopravvenuto" del fatto imprevedibile (quinto motivo).

E' opportuno premettere alla disamina dei motivi, in particolare a quelli attinenti alla denunciata "contraddittorietà" della motivazione del lodo, una sintetica ricognizione dell'iter logico-giuridico seguito dagli arbitri per pervenire alla loro decisione, il che consente di apprezzarne la non contraddittorietà nei termini denunciati con l'impugnazione.

Nel prendere in esame la domanda principale posta da OMISSIS (punto 1 delle relative conclusioni) al paragrafo B.2 del lodo (pagg. 5-19), ma anche alla stregua della domanda riconvenzionale del Comune, gli arbitri hanno indicato la questione fondamentale sulla quale erano chiamati a pronunciarsi nella individuazione del soggetto obbligato a far fronte agli oneri finanziari di gestione della discarica nella fase *post mortem* (ossia dopo la chiusura della discarica ai conferimenti).

A seguito di un ampio scrutinio delle pattuizioni intercorse fra le parti, del tenore delle convenzioni sottoscritte nel corso del tempo e di tutti gli elementi risultanti in causa - gli arbitri sono pervenuti alla conclusione che gli oneri connessi alla gestione della discarica, anche nella fase c.d. *post mortem*, fossero a carico della concessionaria OMISSIS ("la Concessionaria OMISSIS si è obbligata a far fronte ... agli oneri relativi alla gestione degli impianti e al trattamento dei sottoprodotti sia nel periodo di apertura ai conferimenti sia nel periodo *post mortem*": pag. 13 s.).

Gli arbitri hanno pertanto respinto la domanda della concessionaria che mirava a far accertare la spettanza in capo al Comune degli oneri connessi alla gestione "*post mortem*" di cui al punto 1 delle conclusioni (pag. 19).

Alle pagine 19-21 del lodo gli arbitri hanno preso in esame le connesse domande pure svolte in via principale di cui ai punti 2 e 3 delle conclusioni di OMISSIS e dirette a far accertare la legittimità della sospensione della prestazione di gestione da parte



sua della discarica sino alla copertura finanziaria da parte del Comune. Esse sono state ritenute prive di fondamento *"per insussistenza del presupposto primo (v. sopra) delle disposizioni codicistiche invocate: l'esistenza ... di una prestazione legata da vincolo sinallagmatico a quella in relazione alla quale si chiede venga accertata la legittimità-liceità della sospensione"*. Atteso che era stata negata la sussistenza di una *specifica* prestazione di pagamento da parte del Comune, gli arbitri hanno conseguentemente ritenuto priva di pertinenza la disciplina richiamata (artt. 1460, 1461 e 1463 c.c.).

Al paragrafo B.3 il lodo contiene la disamina della domanda svolta in via subordinata da OMISSIS e diretta ad ottenere la risoluzione della "convenzione-contratto" ai sensi dell'art. 1467 c.c., domanda che gli arbitri hanno ritenuto di poter accogliere.

Segnatamente sono stati ritenuti sussistenti i presupposti del rapporto sinallagmatico con carattere di durata (con riferimento alla prestazione a carico della concessionaria) e della sopravvenuta sua eccessiva onerosità, desumendo dalle pattuizioni contrattuali la previsione della costante remunerazione che la prestazione della concessionaria doveva ricevere sia nella fase di apertura che *post mortem*.

La constatazione che *"a seguito dell'esaurimento del c.d. fondo post mortem, OMISSIS stante gli obblighi di gestione a proprie spese assunti - è tenuta a far fronte in via diretta (con esborsi diretti) ai costi di gestione, senza possibilità di margini di guadagno"* (lodo, pag. 25) è alla base della ritenuta sussistenza di una notevole alterazione del rapporto originario fra le prestazioni tale da determinare *"una evidente situazione di squilibrio dei rispettivi valori"* e da consentire l'applicazione del rimedio di cui all'art. 1467 c.c.

L'indole straordinaria e imprevedibile degli eventi che hanno causato la ravvisata eccessiva onerosità è stata positivamente verificata dagli arbitri con riferimento ad una durata di esaurimento della discarica superiore a quella prevista in contratto di 15 anni (e dunque sino al 1-8-2011), con accertamento pure della esclusione che tale evento potesse farsi rientrare nella normale alea connessa al rapporto contrattuale. Di qui la pronuncia di risoluzione del rapporto con efficacia a far data dalla scadenza del termine quindicennale e dunque a far data dal 1°-8-2011 (pagg. 24-29).

Al punto B.4 del lodo, alla pag. 31 ss. vengono prese in esame le domande del Comune, delle quali viene accolta quella diretta all'accertamento dell'obbligo della concessionaria alla gestione degli impianti fino all'esaurimento della discarica, in stretta dipendenza con quanto ritenuto a proposito della domanda principale di OMISSIS sub B.1.

La domanda del Comune diretta a far accertare l'obbligo della concessionaria di provvedere alle opere per la bonifica del sito secondo quanto disposto dall'art. 6 della *"convenzione modificata"* è stata ritenuta priva del requisito dell'interesse ex art. 100 c.p.c., volta che OMISSIS non aveva contestato di essere tenuta a siffatta sistemazione, nel mentre la diversa questione attinente alla concreta determinazione del contenuto che gli obblighi di bonifica comportavano non poteva essere presa in esame in assenza di una puntuale domanda in proposito delle parti.

Alla stregua del sintetizzato iter motivazionale, con il dispositivo del lodo impugnato (del quale viene seguita la medesima numerazione), gli arbitri hanno:



- 1) respinto la domanda di accertamento del diritto di OMISSIS ad un corrispettivo e/o indennità per la gestione fino all'esaurimento dell'attività biologica della discarica;
- 2) accertato l'obbligo di OMISSIS di gestione degli impianti di salvaguardia e trattamento dei sottoprodotti sino all'esaurimento della discarica;
- 3) dichiarato assorbita la richiesta di OMISSIS di prestazione di idonea garanzia per gli oneri connessi alla gestione post mortem della discarica;
- 4) respinto la domanda di OMISSIS di accertamento della legittimità della sospensione ex artt. 1460, 1461 e 1463 c.c. della prestazione di gestione della discarica sino all'esaurimento dell'attività biologica;
- 5) respinto la domanda del Comune di pagamento di indennità e/o corrispettivi fino al 31-5-2011 e al risarcimento del danno ex art. 1224, co. 2, c.c.;
- 6) accolto la domanda di risoluzione della convenzione per eccessiva onerosità sopravvenuta a far data dal 1-8-2011;
- 7) dichiarato assorbita la domanda di risoluzione per presupposizione;
- 8) dichiarato assorbita la domanda di condanna del Comune al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. per la gestione della discarica;
- 9) respinto la domanda di accertamento dell'obbligo di OMISSIS al rilascio di idonea garanzia per gli obblighi suddetti;
- 10) respinto per carenza di interesse ad agire la domanda del Comune di accertamento dell'obbligo di OMISSIS di provvedere alla esecuzione di tutte le opere per la bonifica e sistemazione dell'area;
- 11) respinto le istanze istruttorie;
- 12) dichiarato integralmente compensate le spese processuali fra le parti.

Un tanto premesso, può procedersi alla disamina dei singoli motivi dell'impugnazione principale del Comune.

2.2.1. *Primo motivo*

Con esso si denuncia la contraddittorietà nella quale sarebbe incorso il lodo a proposito dell'esistenza di un nesso sinallagmatico fra le prestazioni nella fase c.d. *post mortem*.

Si sostiene che tale nesso sarebbe stato negato nella motivazione a sostegno del rigetto delle domande principali di OMISSIS, ma sarebbe stato – invece – contraddittoriamente affermato in occasione della disamina (e dell'accoglimento) della domanda (subordinata) di risoluzione del contratto (per eccessiva onerosità sopravvenuta).

La difesa del Comune crede di poter ravvisare una "*sicura contraddizione*" laddove il Collegio Arbitrale:



«- a) per un verso ha negato che nella fase post mortem le prestazioni di OMISSIS dovessero essere compiute "a fronte di una prestazione (pagamento del prezzo) del Comune" (p. 20 del Lodo definitivo), e su queste basi ha dunque rigettato la domanda di accertamento del diritto della stessa al corrispettivo, la conseguente domanda di condanna nei confronti del Comune, nonché la domanda di accertamento della legittimità della sospensione delle prestazioni di gestione della discarica nella fase post mortem (capi nn. 1, 4 e 5 del dispositivo);

- b) per altro verso è giunto tuttavia ad affermare che "l'assetto concessorio prevedeva sempre [anche in relazione, vale a dire, alla fase post mortem] che la prestazione di gestione cui l'impresa si è obbligata (sostenendone i relativi oneri) trovasse una remunerazione" (p. 25 del "Lodo definitivo"), e su queste basi - e cioè ipotizzando una corrispettività intesa come scambio di prestazioni che avrebbe dovuto caratterizzare anche e proprio lo svolgimento della fase post mortem - ha accolto la domanda avversaria di risoluzione del rapporto contrattuale ex art. 1467 c.c. (capo n. 6 del dispositivo)».

La denunciata contraddittorietà della motivazione del lodo è del tutto priva di pregio.

In forza di quanto innanzi ricordato, circa i limiti di rilevanza del vizio di contraddittorietà della motivazione denunciabile in sede di impugnazione per nullità del lodo (v. supra n.1.3.), va subito rilevato che il motivo denuncia un contraddittorietà fra varie parti del dispositivo del lodo ("*disposizioni affidate ai punti 1, 2 4 e 5, dall'un lato, e 6 dall'altro lato, della parte decisoria*").

Senonché non è ravvisabile alcuna contraddittorietà fra gli indicati capi del dispositivo, trattandosi di statuizioni pienamente fra loro compatibili e in alcun modo contraddittorie.

La reiezione della domanda di OMISSIS del diritto alla controprestazione nella fase c.d. *post mortem* della discarica (capo 1), accertando il suo obbligo contrattuale alla installazione e gestione degli impianti sino all'esaurimento dell'attività biologica della discarica (capo 2) con connessa reiezione della richiesta della concessionaria di sospensione dell'esecuzione della prestazione (capo 4) e di condanna al pagamento del relativo corrispettivo (capo 5) non si pone affatto in contraddizione con il riconoscimento della sussistenza dei presupposti per pervenire alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.

Invero, disconoscere che alla concessionaria spettasse una *specific*a remunerazione per la gestione *post mortem* differente da quella da essa ritratta per la gestione in generale della discarica ancora non vale certo a ritenere che si trattasse di prestazione priva di corrispettivo o che non sussistesse un nesso sinallagmatico nella fase *post mortem* fra le prestazioni delle parti.

Ne viene che l'esclusione del diritto della concessionaria a uno specifico, ulteriore e diverso corrispettivo per la fase *post mortem* non comporta affatto - come pur parrebbe sottendere la prospettazione del Comune - l'esclusione che, divenendo la prestazione a carico di OMISSIS eccessivamente onerosa per fatti imprevedibili, non potesse pronunciarsi la risoluzione del contratto prevista dall'art. 1467 c.c.

Privo di spessore è il percorso argomentativo che il Comune, peraltro attingendo alla motivazione del lodo, è costretto a intraprendere nell'inane tentativo di individuare la denunciata contraddittorietà.



Ed invero l'ente territoriale sostiene che il lodo, da un lato, non ha riconosciuto alla concessionaria un corrispettivo "*riferibile alla sola gestione post mortem*" e quindi non ha riconosciuto un nesso di corrispettività riferibile al segmento del rapporto rappresentato dalla gestione della discarica dopo la chiusura ai conferimenti e, dall'altro, ha ritenuto il rapporto risolubile per eccessiva onerosità sopravvenuta proprio lo squilibrio economico delle prestazioni nella fase *post mortem* (v. comparsa di risposta, pag. 62 s.).

Affermare che rientrava nell'ambito delle obbligazioni assunte con la concessione anche la gestione della discarica dopo il suo esaurimento non significa affatto – come ognuno vede – escludere che vi sia un rapporto di corrispettività fra le prestazioni contrattuali riferibile a tale segmento del rapporto.

E' lo stesso Comune, del resto, a dare atto che, con la concessione della gestione della discarica la p.a., per usare l'espressione adoperata dalla difesa dell'ente territoriale, si "*libera della gestione diretta di un servizio pubblico*" e che l'operatore economico concessionario ottiene "*come corrispettivo ... il diritto a sfruttare economicamente la gestione del servizio*" (comparsa di costituzione nel giudizio riassunto, pag. 61), così delineando chiaramente l'assetto dell'equilibrio economico e giuridico del rapporto contrattuale.

Occorre considerare che il carattere corrispettivo delle prestazioni va apprezzato unitariamente nell'arco dell'intero rapporto contrattuale e all'interno di tale chiarita complessiva valutazione dell'assetto delle contrapposte obbligazioni contrattuali ne discende la permanente natura corrispettiva del contratto, anche nella fase *post mortem*. Non è pertanto dato ravvisare alcuna contraddittorietà fra l'affermazione dell'obbligo di gestione della discarica anche dopo il suo esaurimento e la negazione, per tale gestione *post mortem*, del diritto a una remunerazione *ad hoc*, diversa da quella in via generale ritraibile dallo sfruttamento economico della discarica conseguente alla concessione, in quanto si tratta di affermazione che non equivale affatto a ritenere insussistente un vincolo di corrispettività per tale "*segmento del rapporto*".

Anzi, a ben vedere, proprio la ritenuta ricomprensione degli obblighi di gestione *post mortem* all'interno di quelli previsti dalle parti sta alla base della possibilità di apprezzare l'insorgenza di eventuali fattori sopravvenuti tali da alterare l'assetto corrispettivo delineato dalla concessione.

2.2.2. Secondo motivo

Con il secondo motivo il Comune cerca di ravvisare una contraddittorietà fra la pronuncia di risoluzione (*ex nunc*) del rapporto a far data dall'1-8-2011 e la pronuncia di carenza di interesse ad agire adottata dal collegio arbitrale con riferimento alla richiesta dell'ente locale diretta a far accertare l'obbligo di eseguire alla scadenza della concessione tutte le opere di bonifica e sistemazione dell'area.

Si sostiene che sarebbero in contraddizione le disposizioni di cui ai punti nn. 6) e 10) del dispositivo, in quanto la pronuncia di risoluzione del contratto (punto 6) dovrebbe comportare anche il venir meno dell'obbligazione inerente alla sistemazione e bonifica dell'area (punto 10).



Va in proposito rammentato che il collegio arbitrale ha rilevato che sulla domanda del Comune diretta all'accertamento dell'obbligo di OMISSIS a provvedere alle opere di bonifica faceva difetto qualunque "incertezza o contestazione", avendo la concessionaria riconosciuto la "sussistenza dell'obbligo della stessa di eseguire le opere necessarie per la bonifica e la sistemazione dell'area, sempre con oneri e spese a suo carico, secondo quanto disposto dall'art. 16 Convenzione Modificata", di tal che difettava l'interesse ad agire per un tale accertamento.

Va dunque rilevato che la pronuncia degli arbitri sub n. 10) del dispositivo è in rito (difetto di interesse ad agire) e, dunque, si pone in termini preliminari-pregiudiziali rispetto alla verifica del merito della questione (attinente all'ambito delle conseguenze della risoluzione del contratto sulle obbligazioni nascenti dalla convenzione), onde non è dato apprezzare la contraddittorietà motivazionale denunciata.

In ogni caso occorre considerare che il collegio arbitrale non poteva che prendere atto del riconoscimento operato da OMISSIS in ordine alla sussistenza della sua obbligazione di sistemazione dell'area e trarre pertanto l'inevitabile conseguenza processuale della carenza di un'effettiva controversia in proposito con venir meno dell'interesse ad agire. Non avrebbe potuto, in altri termini, statuire la ricomprensione dell'obbligazione di sistemazione dell'area – come parrebbe voler sostenere la difesa del Comune – non appartenendo più alla materia del contendere quella questione.

E il lodo ha pure rilevato che le parti disputavano sull'ambito dei lavori di sistemazione contrattualmente dovuti, ma ha constatato che – sul punto – non vi era una domanda dei contendenti diretta all'accertamento dell'ambito della prestazione contrattualmente assunta, onde la deduzione in proposito mobilitata in questa sede dal Comune, che lamenta la mancata effettuazione di tutti i lavori – a suo dire – richiesti per la sistemazione dell'area non risulta pertinente al dibattito processuale svolto in sede arbitrale e alla pronuncia adottata dal collegio.

Nessuna contraddittorietà è pertanto ravvisabile.

2.2.3. Terzo motivo

Con il terzo motivo si lamenta la violazione delle regole di diritto in tema di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, segnatamente denunciando che sarebbe erronea la valutazione in ordine all'incidenza del fatto sopravvenuto sull'onerosità del contratto.

Invero gli arbitri, come sopra già ricordato, hanno osservato che la protrazione del termine di gestione *post mortem* della discarica aveva condotto non solo a ridurre il corrispettivo previsto contrattualmente, ma anzi ad azzerarlo, con la conseguenza che con l'esaurimento del fondo *post mortem* OMISSIS si era trovata "a far fronte in via diretta (ossia con esborsi diretti) ai costi di gestione senza possibilità di margini di guadagno" (lodo, pag. 25).

Il motivo deplora che la valutazione di "eccessiva onerosità" compiuta dagli arbitri abbia atomisticamente considerato soltanto il rapporto *post mortem*, omettendo di accertare l'incidenza che "i fatti sopravvenuti ... avrebbero avuto sull'equilibrio dei valori scambiati tra le parti, secondo l'intero assetto di interessi originariamente fissato" (comparsa di costituzione, pag. 75).



Il motivo, laddove non inammissibile, nella parte in cui sollecita una diversa valutazione dell'indole "eccessivamente onerosa" dell'alterazione sull'equilibrio contrattuale del fatto e, pertanto, un apprezzamento sul merito di tale questione in sede di impugnazione per nullità del lodo, è comunque privo di fondamento.

Secondo l'iter logico-giuridico adottato dagli arbitri il disallineamento del valore delle prestazioni contrattuali, tale da comportarne l'eccessiva onerosità, si è verificato soltanto a seguito della imprevedibile protrazione della gestione *post mortem*, il che val quanto dire che, sino ad allora, il contratto aveva realizzato l'equilibrio economico fissato dalle parti fra prestazione e controprestazione.

Va rimarcato che gli arbitri hanno al riguardo sottolineato (richiamando gli insegnamenti giurisprudenziali) che la valutazione in ordine alla eccessiva onerosità sopravvenuta va compiuta "comparando il valore di entrambe le prestazioni al momento in cui sono sorte e a quello in cui devono eseguirsi" (lodo, pag. 24) e, ricavato l'assetto economico del contratto dalle pattuizioni della convenzione in forza della quale la prestazione di OMISSIS doveva sempre trovare una remunerazione, hanno ritenuto che a fronte della imprevedibile durata della fase *post mortem*, quell'assetto "era venuto radicalmente a mutare, non solo riducendo il valore della prestazione percepita dalla Concessionaria, ma anzi azzerandolo" (lodo, pag. 25).

In tale precisata prospettiva risulta pienamente congruente la decisione di pronunciare la risoluzione *ex nunc*, proprio in ragione del fatto che sino a quando la durata del periodo *post mortem* si era mantenuta nell'ambito delle previsioni, il valore reciproco delle prestazioni si poneva nell'ambito dell'alea connessa al contratto in una sorta di corrispettività a coppie (fra prestazione e controprestazione) e non si erano verificati fatti tali da comportarne un'alterazione significativa ai sensi dell'art. 1467 c.c.

In questa sede – per evidenziare l'inaccogliabilità del motivo – è sufficiente considerare che la valutazione in proposito operata nel lodo non è stata affatto circoscritta alla valutazione di una sola obbligazione, ma si è dichiaratamente incentrata sulla constatazione, tratta dalle previsioni contrattuali, secondo cui la prestazione da parte della OMISSIS doveva sempre trovare una remunerazione e che, a seguito dell'imprevedibile protrazione del periodo *post mortem*, la prestazione della concessionaria finiva per essere non soltanto ridotta, ma del tutto privata di alcun corrispettivo.

2.2.4. Quarto motivo di impugnazione

Con il quarto motivo la denuncia della violazione delle regole di diritto "su cui si fonda l'istituto della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta" viene operata con riguardo alla necessità del riscontro della "eccessiva onerosità" della prestazione.

La doglianza si incentra sugli effetti della pronunciata risoluzione, assumendosi che la stessa abbia riguardato tutte le obbligazioni facenti capo alla concessionaria anche quelle che – nella prospettiva adottata dal lodo – non erano divenute eccessivamente onerose.

Il discorso riguarda – sotto un diverso profilo – l'obbligazione di sistemazione dell'area e di bonifica che, secondo il Comune, non avrebbe alcuna ragione di venir meno, ma



che la risoluzione pronunciata "*sembra aver travolto*". Si prospetta al riguardo l'eventualità che il lodo *plus dixit quam voluit* e che potrebbe anche accreditarsene un'interpretazione restrittiva, ma si sottolinea che il significato letterale del dispositivo al punto 6. appare riguardare "*l'intero rapporto concessorio per la sua parte ancora non eseguita*".

Il motivo, laddove sostenuto da apprezzabile interesse (avendo il Comune sempre sostenuto la sussistenza dell'obbligazione di sistemazione finale dell'area), è privo di fondamento, anche se si rendono necessarie alcune puntualizzazioni.

Occorre innanzi tutto considerare (come peraltro sopra già osservato) che il lodo accanto alla pronuncia di risoluzione del rapporto concessorio a far data dal 1-8-2011, nel respingere la domanda del Comune diretta all'accertamento della perdurante sussistenza dell'obbligazione di sistemazione e bonifica dell'area, ha preso atto del riconoscimento della sussistenza di tale obbligazione da parte della stessa OMISSIS, tanto da escludere un interesse ad agire al riguardo.

Ne viene che, riprendendo anche quanto innanzi osservato in occasione della disamina del secondo motivo, lo scioglimento del rapporto pronunciato ha riguardato – come si deve ricavare dalla considerazione complessiva del dispositivo (punto 6. e punto 10.) nonché della motivazione del lodo – le obbligazioni dipendenti dalla imprevedibile protrazione della gestione *post mortem*, non quelle che da tale evento prescindevano, come la sistemazione finale dell'area, prestazione alla quale la concessionaria era comunque tenuta alla fine del rapporto e in ordine alla quale – come più volte ricordato – non vi era controversia fra le parti.

Atteso che, come pure è pacifico in causa, l'obbligazione di sistemazione dell'area e di bonifica avrebbe dovuto essere adempiuta da OMISSIS a prescindere dalla protrazione della gestione, ossia anche se il rapporto concessorio avesse avuto la sua durata, per così dire, fisiologica, non vi sono motivi per includere anche tale obbligazione nel novero di quelle oggetto della pronuncia di scioglimento del contratto di cui al punto 6., come pure si ricava dalla decisione di cui al punto n. 10 del dispositivo.

Ciò tanto più che gli arbitri – sotto altro, ma concorrente e, anzi, prioritario profilo – non hanno potuto non prendere atto del riconoscimento operato dalla concessionaria, fatto di per sé solo idoneo a giustificare l'esclusione dell'obbligazione di bonifica dall'ambito di quelle oggetto di risoluzione.

A fronte dell'espresso riconoscimento di OMISSIS circa la permanente sua obbligazione di sistemazione e bonifica dell'area, un'eventuale pronuncia che ne avesse sancito il venir meno si sarebbe posta in chiaro contrasto con la concorde volontà delle parti.

In tali termini chiarito il dispositivo e interpretata la motivazione del lodo, il motivo non risulta fondato.

2.2.5. Quinto motivo di impugnazione.

Il motivo in parola lamenta la violazione di regole di diritto relative alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, con riguardo alla esigenza che si tratti di fatti sopravvenuti.



Si sostiene che il Collegio avrebbe erroneamente annesso rilievo ai fini del rimedio ex art. 1467 c.c. a quelle che si sono rivelate unicamente delle erronee previsioni della concessionaria, non già alla presenza di un fatto nuovo, straordinario e sopravvenuto. L'eventuale fallacia delle valutazioni compiute dalle parti in vista della definizione dell'assetto economico del contratto – si soggiunge – non può dar corso all'applicazione della figura di risoluzione in parola.

Il motivo non si sottrae a una valutazione di sua inammissibilità, in quanto – sotto le mentite spoglie di violazione di una regola di diritto – mira a ottenere una diversa valutazione dei fatti posti a base dell'opinamento degli arbitri nel loro apprezzamento di merito.

Occorre in proposito considerare che il collegio arbitrale ha ritenuto fatto sopravvenuto e imprevedibile che la durata della fase "post mortem" si sia prolungata oltre il termine di 15 anni previsto in contratto.

Il lodo desume l'equilibrio economico del contratto alla stregua delle pattuizioni delle parti, le quali avevano concordemente stabilito nel termine quindicennale, osservando che *"le stime elaborate proprio dal Comune – sulle quali si fondava anche la determinazione della quota parte della tariffa destinata ad essere accantonata dall'impresa nel c.d. fondo post-mortem – ed avallate dalla regione con l'approvazione del progetto prevedevano come durata massima del periodo post mortem quindici anni"*.

Gli arbitri hanno valutato che *"la durata superiore del periodo post mortem rappresenta un evento innanzi tutto imprevedibile, posto che all'epoca della stipula delle Convenzioni non vi erano – per nessuna delle parti – ragioni che potessero portare a prevedere, appunto che l'attività biologica della discarica non si sarebbe esaurita nel periodo predetto"* (lodo, pag. 26 s.).

Del pari il lodo censisce la sussistenza del requisito della eccezionalità dell'evento alla stregua anche della disciplina normativa dell'epoca e dagli atti di provenienza della Regione e dello stesso Comune, oltre che da riscontri rinvenienti dalla giurisprudenza amministrativa (puntualmente indicati a pag. 28). Gli arbitri danno altresì conto della non riconducibilità della protrazione della durata *post mortem* all'alea normale del contratto (pag. 29).

In definitiva, sul punto, gli arbitri hanno compiuto la loro valutazione sugli elementi che, secondo il loro opinamento, valevano a evidenziare un fatto nuovo, sopravvenuto, eccezionale e imprevedibile tale da alterare l'equilibrio economico del contratto in misura eccessiva. La sindacabilità di un tale giudizio comporterebbe l'impingimento da parte del giudice dell'impugnazione del lodo in valutazioni di merito non consentite in questa sede, come pure innanzi ricordato.

2.3. L'impugnazione principale proposta dal Comune OMISSIS non può trovare accoglimento e va respinta, onde neppure può aprirsi la fase c.d. rescissoria.

3. *L'impugnazione incidentale di* OMISSIS .

L'impugnazione incidentale di OMISSIS è stata espressamente proposta in via subordinata all'eventuale accoglimento dell'impugnazione del Comune. Atteso che è



stato disposto il rigetto dell'impugnazione principale del Comune, tale impugnazione condizionata non va presa in esame, con assorbimento di tutte le questioni sollevate dall'ente locale con riguardo all'ammissibilità dell'impugnazione di OMISSIS .

4. Le spese processuali.

All'esito della controversia va disposta la regolamentazione delle spese processuali con riferimento al procedimento di impugnazione del lodo concluso con la sentenza n. 2236/15, al giudizio di legittimità e alla presente fase di rinvio.

La novità della questione inerente alla fase *post mortem* della discarica (di cui dà atto il lodo nella sua motivazione) in uno con la presenza di pregressi orientamenti giurisprudenziali di legittimità non sempre univoci nella soggetta materia (come ricorda anche la sentenza delle sezioni unite che ha dato origine a questa fase) costituiscono ad avviso della corte quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, secondo la previsione dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione risultante dall'intervento di Corte cost. 77/2018 (essendo il presente giudizio iniziatosi con l'atto di impugnazione del lodo notificato il 3-7-2013), la compensazione per la metà delle spese processuali fra le parti, mentre la residua metà di esse deve tener conto del (sia pure parziale) accoglimento delle domande di OMISSIS e della correlativa soccombenza del Comune nella sua contrapposta pretesa di integrale rigetto di tali domande.

Alla liquidazione delle spese si provvede con applicazione dei valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 con riguardo alle cause di valore indeterminabile e di complessità media e alle attività difensiva effettivamente svolte nei vari gradi di giudizio.

Considerato che l'impugnazione è stata proposta dopo il 31-1-2013 va fatta applicazione della previsione di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002 con riferimento alla posizione dell'impugnante principale.

P.Q.M.

definitivamente provvedendo in sede di rinvio, *respinge* l'impugnazione del lodo arbitrale rituale definitivo del 9-10 luglio 2012 (pronunciato dal collegio arbitrale con sede in Verona composto dagli avv.ti OMISSIS) proposta da Comune OMISSIS , dichiarando assorbita l'impugnazione incidentale condizionata formulata da OMISSIS ;

dichiara compensate fra le parti per la quota di una metà le spese processuali e dichiara tenuto e *condanna* il Comune OMISSIS , in persona del sindaco *pro tempore*, a rifondere a OMISSIS , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la residua metà di tali spese, che liquida, per l'intero, come segue:

- per il giudizio di impugnazione € 8.066,00 per compenso;
 - per il giudizio di cassazione € 6.271,00 per compenso;
 - per la presente fase di rinvio € 8.066,00 per compenso ed € 806,50 per esborsi;
- oltre, per ciascuna fase, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;

dà atto che, per effetto del rigetto dell'impugnazione principale, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.115/2002 per il pagamento a carico del Comune di



OMISSIS di un'ulteriore somma pari a quella, se dovuta, a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.

Venezia, 18 maggio 2021.

Il Presidente est.
Guido Santoro

